

Traduzione¹**Accordo**

tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima

Conchiuso il 6 novembre 1963
Entrato in vigore il 6 novembre 1963
(Stato il 17 novembre 1998)

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Altezza il Principe Regnante del Liechtenstein,

visto l'articolo 33 del trattato di unione doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, del 29 marzo 1923²;

hanno conchiuso il seguente accordo sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima:

I **Disposizioni generali**

Art. 1

¹ Per i cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein (stranieri che non sono cittadini svizzeri) si applicano le leggi e i decreti della Confederazione Svizzera concernenti l'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri. Alle autorità del Principato del Liechtenstein spettano gli stessi compiti e competenze delle autorità cantonali corrispondenti. Sono riservate le disposizioni derogative previste nell'articolo 2.

² Le autorità svizzere e liechtensteinesi della polizia degli stranieri e del mercato del lavoro collaborano strettamente e si prestano vicendevole aiuto nell'adempimento dei loro compiti; esse corrispondono tra loro direttamente.

RU 1964 5

¹ Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² RS 0.631.112.514

Art. 2

In deroga alla norma di cui al capoverso 1 dell'articolo 1 è convenuto che:

- a. I permessi di dimora, di domicilio e di tolleranza accordati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein valgono esclusivamente entro i confini del paese. La dimora temporanea nell'altro Stato è regolata secondo l'articolo 10.
- b. Il Principato del Liechtenstein regola liberamente l'espulsione e la procedura a tale effetto. Le decisioni liechtensteinesi d'espulsione valgono esclusivamente per il territorio del Principato. Esse sono comunicate all'Ufficio federale della migrazione³.
- c. Il Principato del Liechtenstein non è obbligato ad accettare nè a tollerare un cittadino d'un terzo Stato. L'articolo 21 della legge federale del 26 marzo 1931/8 ottobre 1948⁴ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri non è applicabile.
- d. In luogo delle disposizioni generali del Codice penale svizzero⁵ (art. 24 cpv. 1 L del 26 mar. 1931/8 ott. 1948 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri) è applicabile il Codice penale liechtensteinese.
- e.⁶ Nel caso di divergenze tra la legislazione federale sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri e il diritto dello SEE, per il Principato del Liechtenstein si applica il diritto dello SEE nei confronti delle sue relazioni con le parti contraenti dell'accordo SEE⁷.

Art. 3

Le decisioni di rinvio, le restrizioni d'entrata e le espulsioni pronunciate dalle autorità amministrative o giudiziarie e valevoli per tutto il territorio della Svizzera, hanno effetto anche per il territorio del Principato del Liechtenstein. L'Ufficio federale della migrazione ha facoltà di escludere, nei casi singoli, dal campo d'applicazione di queste decisioni il Principato del Liechtenstein. La pubblicazione delle stesse sul *Monitore svizzero di polizia* vale come comunicazione alle autorità liechtensteinesi.

Art. 4

¹ Gli Stati contraenti non possono rinviare gli stranieri indesiderabili.

² Essi s'aiutano vicendevolmente nel caso di sfratto o di passaggio in transito di cittadini d'un terzo Stato, espulsi o rinviiati dalla polizia degli stranieri.

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**). Della modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴ RS **142.20**. Questo articolo ha ora un nuovo testo.

⁵ RS **311.0**

⁶ Introdotto dall'art. 1 dell'Acc. del 2 nov. 1994, in vigore dal 1° mag. 1995 (RS **0.142.115.143.1**).

⁷ FF **1992 IV 1**

Art. 5

¹ Gli accordi tra la Svizzera e terzi Stati circa il passaggio del confine valgono parimente per il Principato del Liechtenstein. Questo sarà sentito prima della conclusione di simili accordi con gli Stati limitrofi alla Svizzera.

² Il Governo del Principato del Liechtenstein regola il piccolo traffico di confine con il Vorarlberg d'intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 6

¹ L'Ufficio federale della migrazione e la Polizia degli stranieri del Principato del Liechtenstein s'intendono circa l'applicazione del presente accordo, in particolare la trattazione vicendevole degli affari, la forma del libretto per gli stranieri liechtensteinesi e le iscrizioni delle decisioni in documenti di legittimazione degli stranieri.

² L'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro ⁸ e l'Ufficio del lavoro del Principato del Liechtenstein, s'intendono circa l'esame delle domande attenenti alla polizia degli stranieri in quanto concernano il mercato del lavoro.

II**Passaggio del confine e notificazione****Art. 7**

¹ Per il passaggio del confine liechtensteinese-austriaco si applicano ai cittadini di terzi Stati le disposizioni valevoli per il traffico di confine tra la Svizzera e terzi Stati.

² I cittadini di terzi Stati possono valicare il confine liechtensteinese-svizzero senza che occorra un permesso speciale; sono riservati i divieti d'entrata e le espulsioni. I cittadini di terzi Stati, le cui condizioni di dimora sono regolate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, devono avere seco un libretto per stranieri; negli altri casi, invece, i documenti di legittimazione che danno diritto a entrare in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

³ I cittadini di terzi Stati, che non possiedono un permesso di dimora, di domicilio o di tolleranza accordato dall'uno dei due Stati, devono, al decorso del tempo totale di dimora in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, previsto dalla legge per la dichiarazione d'arrivo o per la durata del soggiorno fissata nel visto, notificare l'arrivo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

⁸ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Art. 8

I cittadini di terzi Stati, titolari d'un permesso di dimora, di domicilio o di tolleranza accordato da un Cantone o dal Principato del Liechtenstein, soggiaciono, nell'altro Stato, alle prescrizioni generali per gli stranieri su la notificazione d'arrivo, la dimora e l'esercizio di un'attività lucrativa. È particolarmente soggetto a un permesso l'esercizio di un'attività lucrativa come confinante.

III**Condizioni di residenza dei cittadini di terzi Stati nel Principato del Liechtenstein****Art. 9**

¹ La competenza della Polizia degli stranieri del Principato del Liechtenstein a stabilire le condizioni di residenza dei cittadini d'un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein è regolata secondo le disposizioni vevolevoli per i Cantoni. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Governo del Principato del Liechtenstein s'intendono circa le deroghe a quelle disposizioni.

² Per le decisioni, le autorità liechtensteines applicano le regole generali di ammissione vigenti in Svizzera circa la polizia degli stranieri e il mercato del lavoro.

Art. 10

I cittadini di terzi Stati non possono avere in pari tempo nei due Stati un permesso di dimora, di domicilio o di tolleranza. Se il titolare d'un permesso svizzero o liechtensteinese di dimora, domicilio o tolleranza è tenuto ad avere un permesso per dimorare temporaneamente nell'altro Stato, sarà accordato, se è il caso, un permesso accessorio (consenso) in conformità delle norme di cui all'articolo 14, capoversi 5 a 8, dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 1° marzo 1949⁹.

IV**Entrata in vigore e disdetta****Art. 11**

¹ Il presente accordo entra in vigore con la firma. Esso è sostituito all'accordo del 3 giugno 1948¹⁰ sui rapporti di polizia degli stranieri.

⁹ RS 142.201

¹⁰ [RU 1948 715]

² Ciascuna parte contraente ha facoltà di disdirlo in ogni tempo mediante preavviso di un anno. Una disdetta del trattato di unione doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, del 29 marzo 1923¹¹, ha effetto anche per il presente accordo.

Fatto a Berna, in due esemplari, il 6 novembre 1963.

Per la
Confederazione Svizzera:

Wahlen

Per il
Principato del Liechtenstein:

Heinrich Principe del Liechtenstein

¹¹ RS 0.631.112.514

Allegato I¹²

Elenco degli atti normativi federale

¹² Questo allegato non è pubblicato nella RU. Estratti periodicamente aggiornati si possono richiedere al Dipartimento federale degli affari esteri, Direzione del diritto internazionale pubblico, 3003 Berna (vedi RU **1998** 2594).

*Allegato II*¹³

Elenco dei trattati internazionali

¹³ Questo allegato non è pubblicato nella RU. Estratti periodicamente aggiornati si possono richiedere al Dipartimento federale degli affari esteri, Direzione del diritto internazionale pubblico, 3003 Berna (vedi RU **1998** 2594).

